

favore di quegli amministratori comunali che fanno del bene del proprio territorio e dei loro concittadini un loro punto d'onore. Noi, abitanti di Tricesimo, eravamo certi che alcune nostre strade, fiancheggiate da ombreggianti alti pini, fossero tra le più belle del Friuli. I profumi, l'ombra e la poscenza che emanavano davano fiducia e piacere. Invece l'amministrazione comunale ci ha dimostrato come il bello sia solo soggettivo; con il taglio di tutti i pini ha reso più solari le strade, più moderne, oserei dire proiettate verso il futuro; via quelle "pericolosissime" verzure che sapevano di umido, stantio, retaggio di vecchie concezioni, solo ricettacolo di insetti e scoiattoli, delle vere e proprie antichità se è vero che alcune piante superavano il mezzo secolo di vita. Ma le sorprese non son finite, nell'estirpare le ceppaie e le radici si renderà necessario rifare marciapiedi e piano stradale, regalando così ai cittadini un

mente premiata e che alla scadenza mandato i Tricesimani tutti non se ne scordino.

Giuseppe Nigris
Tricesimo

CERVIGNANO Le regole delle discariche

■ Sono incappato nel nuovo regolamento comunale riguardante l'accesso alla discarica comunale di Cervignano. Ora l'accesso al privato è consentito solo previo esibizione e controllo della propria tessera sanitaria. Questo per evitare che i residenti di altri comuni usufruiscano del servizio cervignanese, così mi è stato riferito. Sono sempre stato un ingenuo: pensavo che l'immondizia fosse sempre immondizia e ben vengano i siti di raccolta dei comuni per lo smaltimento di quelli non proprio ordinari. Ma ho scoperto che non è così. Io sono residente in Terzo di Aquileia, ma domiciliato a Cervignano. Gli addetti alla discarica



■ ■ Mascherata della gente di Zellina nell'anno 1962, mentre sfila per le vie di San Giorgio di Nogaro. Come da tradizione, ricorda le origini zingare della frazione. La foto è stata inviata da Benito Sguazzin, che è ritratto mentre suona la fisarmonica

non mi hanno fatto entrare. Le regole sono regole. A nulla sono valse le mie rimostranze: domiciliato a Cervignano perché la mia casa di Terzo è stata assegnata alla mia ex-moglie dal giudice in sede di divorzio; pago comunque la Tares e l'Imu. Niente da fare... Ma sono testardo: mi sono ripresentato con l'atto di divorzio, le copie dei versamenti Tares e Imu, ma ancora niente. Solo dopo un lungo battibecco ho potuto finalmente scaricare i miei tre secchi di residui di piastrelle, con l'invito di contattare un certo nominativo in Comune

di sabato? Mi chiedo: se uno è residente a Torino e possiede una seconda casa a Cervignano della quale paga regolarmente le tasse, l'immondizia extra che eventualmente produce se la deve caricare sul treno o sulla macchina per portarsela a Torino? Credo che prima di vagliare regolamenti per i cittadini bisogna tener conto delle esigenze dei cittadini stessi...o no? E poi ci si lamenta se alcuni buttano calcinacci e quant'altro nei prati o in qualche angolo nascosto!

Mauro De Lotto
Cervignano

SANITÀ Grazie per l'assistenza

■ Egregio Direttore, vorremmo segnalarle come testimoni e partecipi in prime persone di un caso di "buona" e efficiente sanità, nonostante il doloroso epilogo avvenuto con la perdita della nostra cara Gigliola. La nostra cara, colpita già da qualche anno da una malattia silente, è stata seguita in diverse strutture sanitarie della nostra regione, trovando sempre elevata professionalità, disponibilità,

agli Usa

■ In riferimento alla lettera del signor Petenei di Cervignano, in un passo in cui denuncia la politica estera americana... "le brutalità perpetuate da Mussolini durante l'occupazione della Jugoslavia", facendo un paragone con l'ex premier ucraino, vorrei ricordare anche l'altra faccia della medaglia: le foibe ai danni di italiani e sloveni, croati che non erano comunisti, e dell'esodo nel dopoguerra fino al 1954 di 350.000 italiani o di chi, sloveno, crorato che contrario al regime di Tito, si ritrovava all'isola di Goli Otok nel campo di rieducazione/concentramento. Per non parlare di casa nostra per i fatti di malga Porzùs. Quindi evitiamo di criticare la politica estera di una Nazione quando noi italiani non siamo ancora uniti nel dire la verità...del nostro passato.

Edoardo Candolini
Udine

Anche una telecamera spenta lede la privacy dei lavoratori

■ Anche l'esistenza di telecamere spente sul lavoro lede il diritto alla riservatezza?

La Cassazione con sentenza n. 4331 depositata il 30.01.2014 ha affermato che l'esistenza di telecamere, seppur non funzionanti, non esonera il titolare del trattamento (datore di lavoro o rappresentante legale) da responsabilità circa gli adempimenti preventivi richiesti dall'art. 4 L. 300/70. L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori recita: "È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori". Gli impianti e le apparecchiature di

controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti (caratteristiche di cui al 2° comma del presente articolo), in mancanza di accordo con le rap-

presentanze sindacali aziendali o la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna o i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La Corte ha affermato che

l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è violato in quanto "... l'idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, sia necessaria affinché il reato sussista emerge ictu oculi dalla lettura del testo normativo -idoneità che peraltro è sufficiente anche se l'impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l'installazione prescindendo dal suo utilizzo o meno".

Giorgia Pecchi
avvocato

Avvisi di pericolo commette reato chi non li espone

■ È responsabile dei danni verso terzi il datore di lavoro che omette di installare la segnaletica di pericolo?

La Cassazione (sent. n. 956 del 13.01.2014) ha respinto il ricorso di un datore di lavoro avverso la decisione con cui era stato ritenuto colpevole, quale amministratore unico di una Società, del reato ex art.163 D.lgs. n.81/2008 per avere omesso di installare la necessaria cartellonistica che informasse di una situazione di pericolo, in particolare di una piattaforma esistente al cancello d'ingresso del piazzale aziendale utilizzato dai mezzi di trasporto. La Corte condivide il principio di diritto

(sent. n. 23147 del 17.04.2012), secondo cui: "In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime ex art. 590. u.c., c. p., è necessaria e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale che ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c. p..

Giorgia Pecchi
avvocato

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it